



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA  
SEDE DI BOLOGNA

**DECRETO N. 9/19**

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, co. 3° e 5° della legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 e successive modificazioni;

Visto il precedente decreto n. 21/18 in data 18 dicembre 2018, con il quale è stata disposta la ripartizione del contenzioso tra le due sezioni;

Rilevato l'andamento del flusso e la giacenza attuale dei ricorsi presso la I° e II° sezione del Tribunale;

Considerato che occorre modificare la competenza per materia di ciascuna sezione in conseguenza del mutato andamento del contenzioso;

Sentito il Presidente della seconda sezione;

DECRETA

a partire dal 1° maggio 2019 la competenza per materie di ciascuna sezione è così stabilita:

**SEZIONE PRIMA:**

- Atti delle Amministrazioni dello Stato e della Regione non compresi in materie specifiche;
- Procedure espropriative delle Amministrazioni;
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi ai lavori e forniture;
- Ambiente, igiene (inquinamento atmosferico, elettromagnetico, idrico, gestione rifiuti, bonifica siti);
- Università, istruzione e ricerca ed esami di Stato;
- Enti pubblici (struttura e composizione degli Organi);
- Infrastrutture e trasporti di interesse Nazionale e Regionale;
- Beni culturali e vincoli ambientali;
- Pubblico impiego;
- Procedure concorsuali finalizzate all'assunzione;

- Alloggi di servizio;
- Sicurezza e ordine pubblico comprese le interdittive antimafia e gli atti connessi;
- Atti concernenti il diritto di cittadinanza, residenza, soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;
- Industria, commercio e giochi;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato limitatamente alle pronunce della sezione prima;

## **SEZIONE SECONDA:**

- Atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali minori non compresi in materie specifiche;
- Elezioni regionali, provinciali e comunali;
- Edilizia e urbanistica;
- Sanità (Servizio Sanitario Nazionale, Farmacie)
- Appalti, contratti e concessioni delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed altri soggetti, relativi a servizi;
- Agricoltura e foreste;
- Demanio e patrimonio;
- Lavoro e politiche sociali;
- Rappresentanze professionali di categoria;
- Ricorsi per l'esecuzione del giudicato;

I ricorsi accessori (accesso, silenzio ecc.) sono di competenza della sezione alla quale appartiene la materia relativa.

Nel caso di impugnazione con un unico ricorso di provvedimenti emessi da Enti o Organi diversi o di conflitto di ripartizione fra l'Autorità emanante e materia, la competenza va attribuita tenendo conto della materia su cui verte il ricorso.

In caso di conflitto in materia soggetta a rito speciale prevale la assegnazione di materia rientrante in tale rito.

I procedimenti giurisdizionali concernenti nuove eventuali materie saranno ripartiti fra le sezioni dal Presidente, secondo le esigenze di distribuzione del carico di lavoro, che, opportunamente monitorate, richiedano interventi di riequilibrio.

Bologna, 9 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Nunzio